Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina

Approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPIC

Fiumicino (ROMA) Hilton Rome Airport 08/09/2024

E conformato con delibera n° 142 del 17/12/2024 su mandato dell'Assemblea Nazionale, secondo gli adeguamenti richiesti dal CIP in ossequio ai principi informatori deliberati dalla Giunta Nazionale del CIP il 30/10/2024 con atto n. 50 e approvati dalla PCDM il 02/12/2024

Approvato con lettera del CIP con prot. 000170 del 13/01/2025
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 17/02/2025 con numero identificativo TJR25L00041600TK

NUOVO STATUTO FIPIC

TITOLO I
LA FEDERAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1. La Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina (acronimo: FIPIC), fondata il 10 giugno 2010, è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. È costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, con persone con disabilità fisica e nel rispetto della normativa vigente, la disciplina sportiva della pallacanestro in carrozzina.
2. La FIPIC è riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ed a questo federata, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, della International Paralympic Committee (IPC) e della International Wheelchair Basketball Federation (IWBF). Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lsg n° 43/2017.
3. La FIPIC è retta da norme redatte nel rispetto del principio di democrazia interna nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, di ogni genere in condizione di uguaglianza e di pari opportunità e persegue, senza scopi di lucro, le proprie finalità svolgendo le attività sportive di livello agonistico e non della pallacanestro in carrozzina in tutte le sue forme e rappresentazioni.
4. La FIPIC attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti, aderendo incondizionatamente alle vigenti normative Antidoping ed a quelle degli Organismi internazionali competenti.
5. La durata della FIPIC è illimitata.
6. La FIPIC dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità della disciplina sportiva praticata, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e tesserati in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica.
7. La FIPIC ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

Art. 2 AMBITO DI ATTIVITA'

1. La FIPIC è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina sportiva della pallacanestro in carrozzina, sia in ambito nazionale che internazionale e garantisce la partecipazione all'attività promozionale ed agonistica degli atleti paralimpici, con disabilità fisica, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e contrasta ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sulla base di etnia, convinzioni personali, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva o sportiva. Può tesserare inoltre, nei campionati delle serie

minori, giovanili e promozionali, gli atleti normodotati, il cui impiego sia strumentale e non prevalente, alla pratica della disciplina da parte degli atleti con disabilità fisica.
2. Attua, altresì, i programmi di formazione per gli atleti, per i tecnici, gli ufficiali di gara e i classificatori, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.
3. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle previste dalla Federazione Internazionale di riferimento, comporta modifica dello Statuto.

Art. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

1. La FIPIC è la sola federazione in Italia ad essere affiliata all'IWBF di cui segue le deliberazioni e gli indirizzi, purchè non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC; può, eventualmente, affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano la pallacanestro in carrozzina, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

Art. 4 FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della FIPIC: a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta a persone con disabilità fisica, della pallacanestro in carrozzina; b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali secondo le direttive del CIP; c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive per persone con disabilità fisica della pallacanestro in carrozzina, ad ogni livello, in campo nazionale ed internazionale; d) promuovere la pratica sportiva per atleti paralimpici della pallacanestro in carrozzina, in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona con disabilità fisica; e) formazione dei propri quadri tecnici, classificatori e ufficiali di gara e delle figure dirigenziali delle società affiliate; f) promuovere e disciplinare la formazione e la didattica, l'assistenza e la preparazione all'attività sportiva paralimpica; g) incentivare la pratica sportiva delle persone con disabilità fisica, favorendo loro l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile.
2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FIPIC: a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini sotto l'aspetto medico, sociale, tecnologico, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni; b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi; c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva della pallacanestro in carrozzina; d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali olimpiche e paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte, e favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi e quanti altri siano interessati alle finalità della Federazione; e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del Doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi paralimpici. f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro.

TITOLO II SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

Art. 5 AFFILIATI

1. Sono affiliati della FIPIC tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FIPIC le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondono ai seguenti requisiti: a) non perseguono fini di lucro; b) sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna nonché sui principi di partecipazione all'attività sportiva paralimpica da parte di chiunque, donne e uomini, in condizione di uguaglianza e pari opportunità; c) hanno lo statuto sociale conformato ai requisiti stabiliti dal D.Lgs n° 36/2021 e ss.mm.ii., e che preveda l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme ed alle direttive del CIP, allo Statuto della Fipic e ad ogni altro regolamento federale e alle normative degli organismi

internazionali di riferimento; d) hanno la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva; e) la disponibilità di almeno un tecnico abilitato dalla Fipic.
3. Qualora la forma dell'associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
4. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva dilettantistica deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia.
5. Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o su delega di quest'ultimo, dal Consiglio Federale della FIPIC che ne approva lo statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto delle società e associazioni affiliate che entro 15 (quindici) giorni devono inviare alla FIPIC la relativa delibera di approvazione di ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri organi o nel proprio statuto rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione per essere sottoposta al Consiglio federale.
6. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico, salvo eventuali adeguamenti che si rendano necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.
8. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informatori del CIP, se e nella misura prevista nel Regolamento di Giustizia.
9. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CIP possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
10. Ai sensi dell'art.14 comma 6 del D.lgs n° 43/2017 gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FIPIC esercitabili secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

Art. 6 QUOTE ANNUALI

1. Gli affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite, per ciascuna stagione sportiva, con apposite deliberazioni degli organi competenti. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale sono intrasmissibili.

Art. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato all'affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.
2. In particolare tutti gli affiliati hanno diritto a: a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari; b) partecipare all'attività di avviamento allo sport, promozionale ed agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme federali ed ai regolamenti specifici;
c)organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi federali competenti;
d)
impiegare il logo FIPIC sulle insegne, sui manifesti, sull'abbigliamento di gara e sui documenti della Società o Associazione sportiva.

Art. 8 DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri tesserati lo statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni adottate dai competenti organi federali, nonché di rispettare le regole del dilettantismo e quelle emanate dal CIP e dagli organismi internazionali competenti.
2. Mettere a disposizione della FIPIC gli atleti selezionati a far parte della Rappresentativa Nazionale.

Art. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FIPIC

1. La qualità di affiliato alla FIPIC si perde nei seguenti casi: a) per recesso; b) per scioglimento volontario; c) per inattività federale durante gli ultimi due anni sportivi; d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia; e) per mancato

rinnovo annuale dell'affiliazione; f) per revoca dell'affiliazione da parte della FIPIC, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5; g) per mancato rispetto delle previsioni di cui al Dlgs n° 36/2021 e ss.mm.ii..
2. In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della FIPIC, degli altri affiliati e dei tesserati.
3. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sino all'effettivo adempimento dei sopraelencati obblighi.
4. La cessazione di appartenenza alla FIPIC comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale. Avverso il diniego di affiliazione/riaffiliazione da parte della FIPIC è ammesso ricorso presso la Giunta del CIP ai sensi dell'art. 6 lettera u) dello Statuto del predetto ente.

Art. 10 FUSIONE E INCORPORAZIONE

1. La fusione o l'incorporazione di Società o Associazioni affiliate può effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

Art. 11 I TESSERATI

1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.
2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali: a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale; b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale; c) Ufficiali di gara: si intendono per tali gli arbitri in attività, quelli benemeriti, gli ufficiali di campo ed i commissari; d) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Organico. e) Classificatori: sono coloro che appartengono al quadro tecnico abilitato per l'attribuzione della classe di gioco dell'atleta.
3. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FIPIC all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima: a) Dirigenti b) Atleti c) Tecnici d) Assistenti tecnici e) Accompagnatori f) Medici g) Professionisti Sanitari h) Assistenti Specializzati i) Volontari.
4. Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento societario ed individuale e le qualifiche previste, nonché quello degli atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato convenzionati con il CIP.

Art. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

1. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore della pallacanestro in carrozzina. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.
2. E' facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.
3. Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale: a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario; b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio federale in cambio di servizi che la federazione sarà in grado di offrire.
4. I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

Art. 13 DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto e dai Regolamenti federali.
2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione costituisce grave

inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FIPIC. Altresì i tesserati hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi e le disposizioni dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 emanati dalla Fipic, nonché i relativi codici di condotta delle società sportive cui sono tesserati.
3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
4. I tesserati con qualifica di Tecnico e di Classificatore sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Fipic a livello centrale e territoriale.
5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

Art. 14 DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di: partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati; a) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti; b) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.
2. La FIPIC tutela le posizioni delle atlete madri in attività, garantendo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità, in particolare dall'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.

Art. 15 TESSERAMENTO – DURATA e CESSAZIONE

1. Il tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'anno sportivo.
2. L'anno sportivo ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
3. Non è consentito tesserarsi alla FIPIC in qualità di atleta per più di un affiliato, per tutte le altre qualifiche si rimanda alla disciplina del Regolamento Organico.
4. Il vincolo di tesseramento, le modalità di prestito e trasferimento di un atleta da un affiliato ad un altro nonché il premio di formazione sono disciplinati dal Regolamento Organico, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, cui sono demandate le procedure da seguire per il tesseramento.
5. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesserato cessa: a) per il verificarsi di uno dei casi indicato nell'art. 9; b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.
6. Il soggetto che ha subito provvedimento di radiazione definitivo non può essere tesserato, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo secondo quanto disposto dall'art. 46 comma 3. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione devono essere comunicati al CIP che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.
7. I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del Quadriennio Paralimpico, salvo eventuali adeguamenti che si rendono necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.
8. La FIPIC favorisce l'assenza di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, in conformità con le disposizioni del D.Lgs n° 36 del 2021 e tutela il diritto degli affiliati al riconoscimento e alla valorizzazione dell'attività di formazione tecnica svolta a beneficio degli atleti.

Art. 16 SANZIONI

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIPIC sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia.
2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzione pecuniaria.

3. Sono, in ogni caso, garantiti i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia.
4. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 17 ORGANI FEDERALI E STRUTTURE

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali e Organi di Giustizia.
2. Sono Organi Centrali: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Presidente della Federazione; c) il Consiglio Federale; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Segretario Generale; f) la Commissione Federale di Garanzia (se costituita); g) l'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Sono Organi Territoriali: a) i Delegati Regionali; b) i Delegati Provinciali.
4. Sono Organi di Giustizia: a) il Giudice Sportivo Nazionale; b) la Corte Sportiva di Appello, se attivata; c) il Tribunale Federale; d) la Corte Federale di Appello.
5. Sono Strutture centrali: a) il Comitato Italiano Arbitri.
6. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, Gli Organi di Giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro Organo centrale o periferico. Le funzioni esclusive degli Organi centrali e periferici non sono delegabili.
7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, fatta salva la previsione di cui all'art. 26 comma 3 lettera s) del presente Statuto.

Art. 18 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione. Ad essa spettano i poteri deliberativi ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici appartenenti a società con diritto di voto. In Assemblea hanno diritto di voto: a) i rappresentanti degli affiliati o loro delegati facenti parte del consiglio direttivo di società o associazioni sportive che risultano iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021, nonché i rappresentanti o loro delegati facenti parte del direttivo dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia Civili o Militari e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea ed a condizione che nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, costituendo il requisito minimo la partecipazione ad almeno una manifestazione tra quelle inserite nei calendari federali e a quanto disposto dall'art. 4 commi 1 e 2 dei principi informatori del CIP; b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna associazione o società sportiva avente i requisiti di cui al punto a; c) i rappresentanti dei tecnici eletti uno in ognuna associazione o società sportiva avente i requisiti di cui al punto a. d) il Presidente di società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti Tecnici e Atleti.
2. I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Generale della FIPIC, entro e non oltre 45 giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Generale nel termine suddetto varrà per l'intero quadriennio paralimpico successivo alla celebrazione dell'Assemblea. Sono fatti salvi gli eventuali cambiamenti dei nominativi degli atleti e tecnici da comunicare per iscritto, comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, sempre alla Segreteria Generale, a pena di non partecipazione all'Assemblea.
3. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive: a) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori

dei Conti. L'Assemblea ordinaria elettiva provvede inoltre a nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari, ad approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, nonché deliberare sugli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno. È indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Generale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura federale agli Organi di Giustizia federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione. b) L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria: per l'elezione del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, in caso di cessazione anticipata dalla carica, da qualsiasi causa determinata; qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale; qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, ovvero la metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria; nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo, ovvero nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Federale, l'Assemblea dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del Bilancio stesso da parte delle sole società e delle associazioni sportive aventi diritto a voto; qualora sia necessario approvare modifiche allo Statuto della Federazione deliberate dal Consiglio Federale, ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione; qualora ricorrano gravi e particolari motivi e il Presidente Federale lo reputi opportuno.

4. In tutti i casi elencati al comma precedente, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della condizione ivi prevista. È competente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie.

5. La data dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve comunque essere resa nota almeno 30 giorni prima del suo svolgimento con comunicato federale, fatti salvi i casi di Assemblea elettiva ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 3 lettera a).

6. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza della eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 (sei) mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo Quadriennio paralimpico.

Art. 19 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.

2. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale nel numero di sua spettanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale ed un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea Nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro affiliato con diritto a voto anche se non avente sede nella stessa regione o, in

caso di impedimento dei rappresentanti medesimi, ad un membro del consiglio direttivo che li sostituisce, ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe nei limiti che seguono: a) 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti; b) 2 deleghe se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni o società votanti; c) 3 deleghe se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni o società votanti; d) 4 deleghe se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 associazioni o società votanti; e) 5 deleghe se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1000 associazioni o società votanti. Nella eventualità in cui dovessero essere

6. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.
7. I rappresentanti atleti e tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e, pertanto, non possono ricevere e né rilasciare deleghe.
8. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.
9. Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
10. E' preclusa la partecipazione alle Assemblee alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia.
11. Il Presidente federale, i membri del Consiglio federale, i delegati regionali e provinciali, i candidati alle cariche elettive, i membri degli Organi di Giustizia, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
12. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi, parzialmente o totalmente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e/o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a voto e, in particolare, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione l'eventuale luogo nel quale gli intervenuti possono affluire per il collegamento audio/video, ovvero indicare le piattaforme da remoto utilizzabili per i collegamenti a cura della FIPIC, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. Nelle Assemblee Nazionali con sistema di voto elettronico a distanza non saranno ammesse deleghe al di fuori di quella rilasciata ad un componente del consiglio direttivo dello stesso affiliato esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 4.3 dei principi fondamentali del CIP.

Art. 20 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FIPIC, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, a condizione che siano presenti almeno il 25% (venticinquepercento) delle Società e Associazioni Sportive aventi diritto a voto, eventualmente anche a mezzo di delega. Per le sole Assemblee Nazionali elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% (trentacinquepercento) degli aventi diritto a voto, presenti direttamente o per delega, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 21 comma 3 e, in caso di candidatura del Presidente federale nazionale successiva al terzo mandato consecutivo è richiesta la presenza sia in prima che in seconda convocazione della metà più uno degli aventi diritto a voto.

2. L’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FIPIC e negli altri casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell’Assemblea per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.
5. Se possibile, le preferenze da esprimere, relativamente all’elezione dei componenti del Consiglio Federale, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.
6. Nell’Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità previste dal Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, la segretezza del voto, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
7. Il Consiglio Federale nomina una Commissione Verifica Poteri, deputata alla verifica del diritto di voto dei partecipanti all’Assemblea Nazionale ed una Commissione Scrutinio. Nel caso di Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Verifica Poteri è nominato dalla Federazione, d’intesa con il CIP. La composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento Organico.
8. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri, dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Art. 21 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l’Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all’Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni, l’Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, è la metà più uno degli aventi diritto a voto.
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessario sempre il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

Art. 22 PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della FIPIC può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto al voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIPIC è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.
4 L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FIPIC e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.
5. In caso di scioglimento della Federazione, all’esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge n°662 del 23/12/1996.

Art. 23 IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente: a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza (se costituito) previa formulazione dell'ordine del giorno; b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto; d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi; e) adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile; f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.
6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio limitatamente agli atti conservativi indifferibili o di ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali ~~per~~ la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.
8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, di cui all'art. 42 comma 1 lettera c) del presente Statuto, ai tesserati ed osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la metà più uno dei voti validamente espressi dai presenti accreditati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
10. Il Presidente della FIPIC dura in carica 4 (quattro) anni coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo ed è rieleggibile.
11. Qualora il Presidente uscente abbia già svolto 3 mandati ai sensi dell' art. 14 comma 2 del D.lgs 43/2017 e ss.mm.ii., dovrà essere eletto con un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.
12. In caso di pluricandidature tra cui il Presidente uscente per mandato successivo al terzo consecutivo, costui può essere eletto secondo quanto previsto al precedente comma 11 e, in caso di mancata elezione, non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. In tale ipotesi non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice nuova assemblea elettiva anche per i membri dell'organo direttivo. Sempre nella medesima ipotesi, il Presidente e l'organo direttivo uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova Assemblea elettiva. Per il computo dei mandati si rinvia a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
13. Il termine di 4 (quattro) anni di durata del mandato del Presidente federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Paralimpici estivi.
14. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo eletto.

Art. 24 IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti uno per genere, laddove possibile in base alle candidature, e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici.
2. Del Consiglio Federale fanno parte i rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi delle federazioni internazionali cui la FIPIC aderisce.
3. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere nella quota laica e laddove possibile in base alle candidature, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1\3 (un terzo) del totale dei componenti il Consiglio Federale. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore. Qualora occorra garantire la riserva di genere saranno esclusi gli ultimi candidati eletti di sesso maschile secondo le modalità del Regolamento Organico.
4. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% (trentapercento) del totale dei componenti il Consiglio Federale.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FIPIC o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
6. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico estivo. I componenti vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati e sono rieleggibili. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
7. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 25 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato dal Presidente Federale, o dal Vice Presidente, almeno 3 volte l'anno. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al Consiglio Federale contenenti la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica.
2. Il Consiglio Federale deve essere convocato, con le medesime modalità di cui al comma precedente, quando ne viene avanzata richiesta esplicita da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Poiché siano valide le riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente Federale o, in caso di assenza di quest'ultimo, il Vice Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'ordine del giorno.
6. È compito del Segretario Generale, direttamente o tramite suo delegato, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale, al fine della stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art 26 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Esso predispone i programmi in conformità ai principi informatori e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

3. In particolare: a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto; b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione; c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione; d) adotta i contenuti delle Norme Sportive Antidoping; e) approva il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia della FIPIC da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP, nonché ogni altro regolamento inerente l'attività federale; f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali; g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva; h) ratifica i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento; i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente; j) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale; k) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione; approva inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2; l) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione ed incorporazione degli affiliati; m) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi; n) può stabilire l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi Territoriali per assolvere ai loro compiti; o) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale; p) nomina i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio, ad eccezione del Presidente della Verifica Poteri nei casi di Assemblee elettive, scegliendo, in primo luogo, tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali; q) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Nazionale per la relativa nomina e nomina i tesserati Sostenitori; r) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti; s) stabilisce eventuali indennità da corrispondere al Presidente federale ed ai componenti degli Organi direttivi Nazionali investiti di particolari cariche in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti; t) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici; u) approva il calendario nazionale; v) approva la composizione delle Squadre Nazionali partecipanti alle manifestazioni internazionali indette dal competente organismo internazionale; w) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato; x) istituisce Albi federali adottando il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi; y) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto di cui all'art. 42 comma 1 lettere a) e b) del presente Statuto secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia. z) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva d'Appello (se istituita), i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) ed i componenti dell'ufficio del Procuratore Federale. Nomina, altresì, i componenti della Commissione Federale di Garanzia (se costituita).
4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

Art. 27 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade per: dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 28. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti; dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria

amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a); dimissioni del Presidente; impedimento definitivo del Presidente, in tal caso il Vice Presidente resta in prorogatio per svolgere le attività di cui all'art.23 comma 5; in caso di parere negativo al Bilancio Consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero in caso di mancata approvazione del medesimo documento da parte della Giunta Nazionale del CIP e successiva mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale di cui all'art. 18 comma 3 lettera b) del presente Statuto.
2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 28 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità o non sia garantita la rappresentanza di atleti e tecnici, sarà convocata un'Assemblea straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.
2. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo e sia garantita la rappresentanza di Atleti e Tecnici, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e, comunque, entro un anno.

Art. 29 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile della FIPIC ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente del Collegio, in caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualunque causa, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni. Qualora, invece, prima della scadenza dei 90 giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
6. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
7. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 30 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione; b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIPIC; c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso; e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIPIC, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha

l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi centrali della Federazione e oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto: a) esercita le funzioni che derivano dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, nonché quanto ad esso assegnato dal regolamento di Amministrazione e Contabilità; b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Federali e del Consiglio Federale; c) ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FIPIC; d) coordina e dirige la Segreteria Generale, nonché l'ufficio amministrativo nella predisposizione del Bilancio consuntivo e di previsione della FIPIC; e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale; f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale; g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi, con il necessario coordinamento.

Art. 32 IL DELEGATO REGIONALE

1. Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
4. Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FIPIC per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
5. Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 33 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, può nominare un Delegato Provinciale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Provinciale CIP, qualora costituito.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.
4. Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FIPIC per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
5. Il Delegato Provinciale, a fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 34 IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

1. Sovrintende alle questioni di carattere arbitrale e in particolare: a) cura la formazione degli Ufficiali di Gara; b) coordina l'attività degli Ufficiali di Gara; c) predispone gli elenchi degli Arbitri per le gare nazionali e propone al Consiglio Federale quelli per l'attività internazionale.
2. La composizione del Comitato Italiano Arbitri e la disciplina del suo funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

TITOLO IV GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 35 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità del Codice di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CIP e recepite dal Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del

processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del Giudice è motivata e pubblica. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportano violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia sportiva.
5. La Federazione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Giustizia, trasmette al CIP tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva secondo le modalità e per le finalità individuate dalla Giunta Nazionale del CIP.

ART. 36 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione: a) il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d'Appello, che sono Organi di Giustizia sportiva; b) il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello, che sono Organi di Giustizia federale. Su decisione del Consiglio Federale la Federazione può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello. c) Essi sono nominati dal Consiglio federale secondo i principi informatori e il Codice di Giustizia del CIP cui integramente si rimanda, nonché per il Giudice Sportivo secondo il Regolamento di Giustizia federale.
2. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
3. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'ufficio della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport paralimpico, nonchè con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di altre 2 (due) Federazioni Sportive Paralimpiche – Discipline Sportive Paralimpiche. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
5. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore è in ogni caso incompatibile con la qualità di tesserato, in ruoli diversi da quelli della Giustizia; con la qualità di titolare di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CIP, il CONI, la IWBF, la Federazione medesima, con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva di quest'ultima.
6. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche del CIP.
7. La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 3.
8. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di

stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali sono chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
9. Le disposizioni che precedono si estendono, in quanto compatibili, all'ufficio di Procura Federale. Al fine di conseguire risparmi di gestione la FIPIC, d'intesa con due o più FSP-DSP, può costituire Organi di Giustizia e Procure Federali comuni. La FIPIC può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale d'Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

ART. 37 IL GIUDICE SPORTIVO

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. Dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle esigenze della disciplina sportiva praticata. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale stabilisce i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni tecnico-disciplinari connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi da gioco e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati, su reclami presentati all'arbitro in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. Il Giudice Sportivo è competente per i campionati e le competizioni in ambito Nazionale e, per l'adozione in via d'urgenza di decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento delle manifestazioni a concentramento, si avvale del Commissario di Campo designato dal Comitato Italiano Arbitri in base alle norme tecniche della Federazione, ed a cui competono le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, e l'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti al Giudice Sportivo.
4. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, nonché su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
5. Il Giudice Sportivo giudica in composizione monocratica ed avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello o all'Organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

Art. 38 LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. I componenti della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. I componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti della Corte Sportiva d'Appello, comunque non inferiore a sei indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
3. La Corte Sportiva d'Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
4. La Corte Sportiva d'Appello è attivata con delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni della Corte Sportiva d'Appello possono essere stabilmente esercitate dal Tribunale Federale. Se attivata, la Corte Sportiva d'Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 39 IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione

Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, comunque non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
3. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato e né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale. La Corte Federale d'Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale Federale ed è competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo tribunale.

Art. 40 LA PROCURA FEDERALE

1. Presso la FIPIC è costituito l'ufficio della procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme e regolamenti federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della FIPIC tranne che per i fatti la cui repressione sia riservata all'ufficio di Procura Antidoping.
2. L'ufficio di Procura Federale si compone del Procuratore Federale.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello statuto del CIP. Il procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni, e non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26 comma 2 del Codice di Giustizia del CIP, o in quella degli alti ufficiali delle forze dell'ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
5. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado ed in quelli d'impugnazione.
6. Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli e non equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 41 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la Federazione. Se attivata, essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari a 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi le giurisdizioni superiori.
2. La commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP; b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'ufficio di procura Federale, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP; c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dell'ufficio della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazioni dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di

incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia del CIP, nel caso di negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

Art. 42 PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti: a) indulto: estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale; b) amnistia: estingue l'infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale; c) grazia: non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva. E' di competenza del Presidente della Federazione su istanza diretta dell'interessato.
2. Il Regolamento di Giustizia disciplina i singoli istituti.
3. I provvedimenti di clemenza non sono applicabili per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Art. 43 VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIPIC hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati, tesserati, aderenti ed ulteriori soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti della Federazione accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia per la risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione, nei limiti consentiti dalla legge.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 44 ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati ed i tesserati, con riguardo esclusivamente a controversie su rapporti meramente patrimoniali originate dalla loro attività sportiva od associativa, possono devolvere la decisione ad un collegio arbitrale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia. La composizione del collegio arbitrale e le modalità di nomina sono demandate al Regolamento Organico.
2. Gli arbitri giudicano, quali amichevoli compositori, secondo le modalità previste dal regolamento di Giustizia, ed il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.
3. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del collegio e depositato entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Generale che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia si rimanda agli artt. 806 e ss. del c.p.c..

Art. 45 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 (diecimila) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP.
2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP.

TITOLO V CARICHE FEDERALI

Art. 46 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Possono concorrere alle cariche federali coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana; c) piena capacità di agire; d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia federali, del CIP, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Paralimpica, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello statuto del CIP; g) essere tesserati con la FIPIC secondo quanto indicato al successivo comma 4, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.
2. Sono ineleggibili tutti i tesserati che: a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione; b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli organismi da questo riconosciuti.
3. In ogni caso sono altresì ineleggibili a qualsiasi carica e inibiti al tesseramento coloro cui sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti di persone e/o animali da parte dei competenti organi di giustizia degli organismi sportivi paralimpici.
4. Il tesseramento di cui al precedente comma 1 deve sussistere al momento della presentazione della candidatura.
5. Per coloro che intendano presentare la propria candidatura in quota atleti o tecnici, oltre ai requisiti prescritti sub a, b, c, d, e, f, è richiesto di essere tesserato alla FIPIC ed in attività o essere stato tesserato per almeno 2 anni nell'ultimo decennio. Per i tecnici è richiesta, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo federale. Per gli atleti è richiesto, inoltre, che nel periodo di tesseramento abbiano partecipato ad attività sportiva di livello almeno nazionale.
6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 47 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono far pervenire domanda scritta alla Segreteria Generale, a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità di trasmissione previste dalla legge.
2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, per più di una carica federale. La domanda deve essere corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.
3. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura Federale. A pena di inammissibilità l'impugnazione è proposta entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione dell'Assemblea.
4. Tutti i componenti degli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per i componenti degli Organi di Giustizia e fatte salve le specifiche maggioranze richieste per il Presidente che abbia svolto 3 mandati consecutivi ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lsg 43/2017 e ss. mm.ii.

Art. 48 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FIPIC, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina in organismi riconosciuti dal CIP e dal CONI.
2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FIPIC, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina in organismi riconosciuti dal CIP e dal CONI.
3. Le cariche di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica, elettiva o di nomina, centrale e territoriale della FIPIC.
4. La carica di Presidente Federale e di Delegato Regionale e Provinciale è altresì incompatibile con tutte le cariche societarie.
5. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche della FIPIC, elettive o di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
6. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.
7. La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
9. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO V STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 49 PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

1. Il patrimonio della FIPIC è costituito da: a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo; b) donazioni, lasciti, etc., previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.
2. Tutti i beni della FIPIC devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIPIC senza specifica destinazione.
4. La gestione finanziaria della FIPIC avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del Bilancio Preventivo.
5. La gestione amministrativa della FIPIC spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
6. E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 50 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite della FIPIC devono essere inserite in un unico bilancio.
3. Il Bilancio di Previsione e quello Consuntivo, redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, devono essere redatti per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FIPIC.
4. La gestione della FIPIC spetta al Consiglio Federale e si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Federale stesso e, corredato dai relativi allegati, trasmesso al CIP per l'approvazione.

5. Il Bilancio di previsione (budget) e quello di esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono approvati dal Consiglio Federale e successivamente dalla Giunta Nazionale del CIP, entro i termini all'uopo stabiliti, ed entro 15 (quindici) giorni da tale ultima approvazione, unitamente alle relazioni, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca delle società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CIP e deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. 6. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione.
TITOLO VII NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE
Art. 51 REGOLAMENTI
1. Le norme d'attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite dai Regolamenti federali. 2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, ove previsto, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.
Art. 52 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.
Art. 53 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non contemplato nello Statuto e nei Regolamenti della FIPIC, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di attuazione del medesimo, alle norme e principi del CIP e ai D.Lgs n° 36 e n° 39 del 2021 e ss.mm.ii.. 2. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza della eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 (sei) mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo Quadriennio Paralimpico.

Si attesta conformità integrale del testo non evidenziato a quello approvato dalla Assemblea nazionale Fipic 8 settembre 2024 e registrato dal notaio in data 8.10.2024 prot. 19772 ufficio entrate roma 3.

Alessia Ferri